



Prot. ct/6/2013/ED

Chieti li, 30.09.2013

Agli enti locali (Regioni e Comuni) è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato con la Sentenza n. 44 del 09/01/2013**.

Confermando la decisione del Tar, che aveva annullato il diniego di un Comune a un impianto di telefonia mobile unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, i giudici di Palazzo Spada non hanno ritenuto opportuno discostarsi da un risalente ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *«alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)»*.

Ne deriva che, nel caso di specie, la scelta dell'ente locale (Comune) di individuare un'area dove collocare l'impianto di telefonia in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi legittima in quanto si concretizza in un limite alla localizzazione (**non consentito**) e non un criterio di localizzazione (**consentito**) dell'impianto stesso.

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**